



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7999 dell'anno 2011 (cui risulta riunito il giudizio RG 8497/2011) aventi ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"

TRA

COMUNE DI SERRE in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Sassone, giusta procura a margine dell'atto di opposizione, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pasquale Esposito in Salerno alla via Michele Conforti n. 5

Opponente nel giudizio Rg 7999/2011 e Opposto nel giudizio rg 8497/2011

CONTRO

AVV. NIGRO ROCCO (n. il 10/10/1951 a Sicignano degli Alburni) rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia alla P.zza Farina n. 12

Opposto nei giudizi Rg 7999/2011 – RG 8497/2011

CONSORZIO PERSANO ROYAL GOLF, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cestaro

Opposto nel giudizio Rg 7999/2011 e Opponte nel giudizio rg 8497/2011

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009 n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009, in quanto le predette disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).



funzionamento del Collegio, ponendo a carico del Comune di Serre la liquidazione in favore dell'Avv. Rocco Nigro della somma di € 30.000,00 oltre accessori, ferma la solidarietà e salvo rivalsa; nel corso del procedimento arbitrale ed a seguito di formale rinuncia delle parti, all'udienza del 29.9.2009, il Collegio ordinava l'estinzione del procedimento e, nel contempo, con separata ordinanza in pari data, liquidava le spese di funzionamento del Collegio stesso, dell'onorario degli Arbitri, del nominato CTU e del compenso del Segretario ed in particolare liquidava in via definitiva la somma di € 30.000,00 oltre accessori in favore dell'Avv. Rocco Nigro, ponendola a carico del Comune di Serre, ferma la solidarietà e salvo rivalsa; che nonostante i numerosi solleciti anche scritti ed essendo i provvedimenti del Collegio arbitrale di liquidazione degli acconti sugli onorari a favore dei componenti del Collegio stesso, non ritualmente contestati e quindi accettati per "facta concludentia", fonte di corrispondente obbligazione, esso deducente si era visto costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria in via monitoria.

Si costituiva il Consorzio Persano Royal Golf chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Con separato atto di citazione il "Consorzio Persano Royal Golf" proponeva opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo n. 3548/11, con il quale era stato ingiunto al Consorzio e solidalmente con il Comune di Serre di pagare, in favore dell'avv. Rocco Nigro detta somma. Deduceva la violazione dell'obbligo di rendiconto da parte del collegio atteso che all'arbitrato libero o irrituale si applicano le norme sul mandato; l'infondatezza della pretesa per essere la stessa eccessivamente onerosa e la mancata attivazione della procedura ex art. 814 comma 2 cpc.

Instaurato il contraddittorio, disposta la riunione dei giudizi, senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 5-3-2020 il giudizio veniva riservato per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (60+20).

A seguito della sospensione dell'attività giudiziaria dal 9.3.2020 all'11-5-2020 disposta ai sensi dell'art. 83 Decreto Legge 17/3/2020, n. 18, convertito con Legge n. 27 del 24/4/2020 come modificato dal D.L. 28/2020, il fascicolo in data 28-7-2020 veniva trasmesso al Giudice per la decisione.

Preliminarmente occorre precisare che parte opponente Comune di Serre non ha depositato la comparsa conclusionale né è comparso all'udienza di



precisazione delle conclusioni; ad avviso del Tribunale questa condotta non implica abbandono della domanda poiché vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate. Inoltre il mancato deposito della comparsa conclusionale attesa la sua funzione meramente illustrativa – non implica alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte.

Sul giudizio riunito RG 8497/2011

Il Giudizio riunito Rg 8497/2011 deve essere dichiarato estinto per mancata riassunzione a seguito di pronuncia di interruzione parziale dovuta alla dichiarazione di fallimento del Consorzio Persano Royal Golf . Nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima. L'attuale art. 43 del R.D. n. 267 del 1942, con il terzo comma, aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo...", ha introdotto un nuovo caso di interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento. Il citato art. 43 L.F. determina, dunque, un automatismo, che sottrae la facoltà di allegazione alla parte, per rendere l'interruzione operante ipso iure. Siffatta norma non viola gli indicati parametri laddove sia interpretata nel senso che, anche nell'ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo. Del resto, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica, attesa l'identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate che le accomuna.

La dichiarazione di estinzione produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo - così da rendere il medesimo "titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo fallimentare". Quindi nella ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile



natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma 3, 1. fall., norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della *par condicio creditorum*.

Sul giudizio RG 7999/2011

Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'Avv. Rocco Nigro nei confronti del Comune di Serre e del Consorzio Persano Royal Golf per il pagamento del proprio compenso professionale per il ruolo di componente del collegio arbitrale nominato per decidere in ordine alla controversia insorta tra il Comune di Serre e il Consorzio nell'ambito del rapporto convenzionale tra loro esistente.

L'avv. Nigro risulta nominato arbitro dal Comune di Serre con delibera n. 260 del 18-11-2009; con la medesima delibera veniva anche determinato il compenso per l'opera professionale in euro 3.000.

Dal verbale del 9-2-2009 dal quale risulta che gli arbitri nominati hanno accettato l'incarico risulta che la delibera dell'Ente è stata notificata all'Avv. Nigro in data 12-1-2009.

Con successiva ordinanza del 29-09-2009 il Collegio arbitrale stabiliva di liquidare in via definitiva, a carico del Comune di Serre ferma la solidarietà e salvo eventuale rivalsa, in favore dell'Avv. Nigro la somma di euro 30.000 oltre accessori.

In punto di diritto si osserva che l'art. 814 cpc prevede: *“Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.*

[III]. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.”

Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, l'art. 814 c.p.c., configura in primo luogo un meccanismo contrattuale di determinazione del



compenso spettante agli arbitri, scandito dall'autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per essere vincolante per le parti del giudizio, deve da queste essere accettata anche per *facta concludentia*.

Tale proposta non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinchè, in difetto di accettazione, ad essa succede la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri al fine di acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo (cfr., tra le altre, Cass. 30 dicembre 2004, n. 24260; 20 febbraio 2004, n. 3383; 21 aprile 1999, n. 3945).

Quindi la liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato, anche per "*facta concludentia*", la divisione dell'obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti; il frazionamento dell'obbligazione permane, dunque, nel caso in cui le stesse si siano limitate a contestare il solo ammontare complessivo del credito degli arbitri, riconoscendo, tuttavia, sia la sussistenza dell'obbligazione di pagamento che la sua misura frazionaria. (Cassazione civile sez. I, 27/03/2017, n.7772).

In applicazione dei principi di diritto appena esposti deve rilevarsi che nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale la proposta contrattuale di autoliquidazione non può ritenersi accettata avendo, invece, l'Ente Comunale con lettera raccomandata del 12-11-2009 Prot- n. 9670 inviata anche all'Avv. Nigro contestato la autoliquidazione dei compensi dei componenti il Collegio in quanto ritenuti esosi e sproporzionati. Non può ad avviso del Tribunale ritenersi configurata una ipotesi di silenzio, che involgendo interessi pubblici dovrebbe essere almeno qualificato e significativo. La proposta contrattuale in assenza di accettazione deve ritenersi *tam quam non esset*.

Quindi l'Ente non è vincolato al pagamento del compenso autoliquidato dagli arbitri e per il funzionamento del collegio arbitrale. (Cassazione civile sez. I, 23/06/2008, n.17034) avendo contestato mediante lettera raccomandata la proposta contrattuale.



Le medesime considerazioni valgono per la spiegata domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Serre con la quale chiede di essere manlevato dal pagamento del compenso dall'Avv. De Maio e dell'Ing. De Sio ; invero con lettera raccomandata del 12-11-2009 Prot- n. 9670 l'Ente Comunale contestava espressamente anche i compensi attribuiti dal collegio all'Ing. De Sio e all'Avv. De Maio che, peraltro, non sono parti del presente giudizio. Pertanto la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.

Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo.

In considerazione dell'evoluzione processuale, le spese processuali meritano di essere compensate.

Le spese del giudizio estinto Rg 8497/2011 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione avverso il decreto ingiuntivo n. 3548/2011, messo dall'intestato Tribunale, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta dal Comune di Serre e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
- 2) Dichiara l'estinzione del giudizio riunito Rg 8497/2011
- 3) Le spese del giudizio estinto R.g. 8497/2011 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- 4) Spese processuali compensate.

Così deciso in Salerno in data 15-09-2020

Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara

